


NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI "CODICE"



Progettazione sicurezza antincendio



Ing. Cesare Gaspari



L'incendio del cinema Statuto



LEGGE 818 DEL 7/12/84

La legge venne emanata a valle di due tragedie nazionali:

- **1982 incendio a Todi locale esposizione mobili , 39 vittime;**
- **1983 incendio a Torino del cinema statuto, 64 vittime**

Sono state previste le misure minime ed essenziali di sicurezza per le attività esistenti NOP

È stato istituito per i tecnici un albo presso il Ministero dell'Interno di professionisti antincendio

LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO

- **Dopo 14 anni arriva il DPR 37 del 12 gen 1998**
 - Trasforma il parere sui progetti in pareri di conformità
 - Elimina il sopralluogo per il rinnovo del CPI
 - Trasferisce la deroga in periferia
 - Introduce alcuni adempimenti gestionali
- **D.M. 10 marzo 1998⁽¹⁾**
 - Criteria generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro**

SNELLIMENTO

Come sono cambiate
le attività??

Quali esigenze vi
sono state?



Nuovo Procedimento di Prevenzione Incendi

D.P.R. n°151 del 1° agosto 2011

**NECESSITA' DI DARE RISPOSTE ALLE NUOVE
ESIGENZE DEL CITTADINO/IMPRESA**

AMBITO LEGISLATIVO NEL QUALE NASCE IL NUOVO PROCEDIMENTO

- Il regolamento SUAP, DPR 7 settembre 2010, n. 160 in vigore da 29/03/2011 (procedimento telematico) ed il 30/09/2011 (procedimento ordinario), termine a decorrere dal quale sarà altresì abrogato il D.P.R. 447 ...
- La SCIA, entrata in vigore della Legge 122/10 [31.07.2010],
- Il decreto tagliaoneri amministrativi di cui alla legge 6 agosto 2008, n.133: obiettivo comunitario di ridurre i costi amministrativi sulle PMI di almeno il 25% entro il 2012.
- La legge che costituisce le Agenzie per le imprese


Cosa vuole ottenere ?

1) Rendere più snella e veloce l'azione amministrativa: non un ostacolo all'inizio di nuove attività o a modifiche delle esistenti

Meno carte più Sicurezza

2) Rendere più efficace l'azione di controllo dei Comandi VVF, concentrare maggiormente le verifiche sulle attività a rischio di incendio più elevato

Ecco la Nuova Prevenzione Incendi



Il cuore della novità SCIA nei procedimenti VVF

- a) Il Titolare dell'attività **SEGNALA**, con una dichiarazione di atto notorio, l'inizio dell'attività;**
- b) Il Tecnico abilitato **ASSEVERA** la conformità dell'opera dal punto di vista antincendio (**DELEGA** dei controlli);**
- c) Il Tecnico abilitato ed iscritto negli albi speciali del Ministero dell'Interno **CERTIFICA** (redazione dei modelli **cert.imp ; cert.rei; dich.prod, ecc.**)**



**Nuovo
Codice di
Prevenzione
Incendi
Ver. 130**

**E' fundamentalmente strutturato
ed il Decreto è in corso di emanazione**

Parole chiave del “Codice”

Il documento è basato sui principi:

Generalità

Metodologie di progettazione applicabili a **tutte** le attività

Semplicità e modularità

Soluzioni progettuali semplici, realizzabili, comprensibili, per le quali è più facile la manutenzione; scomposizione in moduli delle soluzioni progettuali

Flessibilità

Proposizione di molteplici soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali, possibilità di elaborazione di soluzioni progettuali autonome da parte del progettista

Standardizzazione ed integrazione

Linguaggio in linea con gli standard internazionali con unificazione di consolidati concetti e preesistenti disposizioni della prevenzione incendi

Inclusione


Le diverse disabilità (es. motorie, sensoriali, cognitive, ...), temporanee o permanenti sono parte integrante della progettazione

Contenuti basati sull'evidenza

Il Codice è basato sulla applicazione della ricerca scientifica nazionale ed internazionale nel campo della sicurezza antincendio;

Aggiornabilità

Strutturato in modo da essere facilmente aggiornabile per seguire il continuo avanzamento tecnologico e delle conoscenze tecniche.




Campo di applicazione [1/2]

Progettazione, realizzazione e gestione della sicurezza antincendio delle **attività** di cui al decreto di adozione.

In generale sono le attività dell'All.I DPR 151/11:

- svolte all'**interno** di opere da costruzione
- con **presenza** anche occasionale e di breve durata **di occupanti**.
- con esclusione delle attività di “energia”



N. 38



Nelle attività non soggette può essere applicato per *analogia*.

Campo di applicazione [2/2]

È applicabile ad **attività nuove ed esistenti** garantendo il medesimo livello di sicurezza, secondo le indicazioni normative contenute nel decreto



Il codice

- Le norme contenute sono alternative alle disposizioni di Prevenzione Incendi vigenti
- Il Min. dell'Int. VV.F. effettua il monitoraggio al fine di individuare il termine di applicazione in alternativa alle vigenti disposizioni

IL DECRETO

- | Il decreto stabilisce all'art. 1 che le norme RTO sono da considerarsi alternative alle norme vigenti ed in particolare alle norme su:
 - | reazione al fuoco
 - | resistenza al fuoco
 - | protezione attiva
 - | ascensori
 - | edilizia scolastica
- | Le norme si applicano indistintamente alle attività nuove ed esistenti e costituiscono riferimento per le attività non ricomprese nell'elenco del DPR 151/2011.

Art. 2

Applicazione delle disposizioni di cui al titolo III

Strutture sanitarie **esistenti** che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, con oltre i 25 posti letto

MODALITÀ DI ADEGUAMENTO

-Per singoli punti della regola tecnica-

1° step di adeguamento
entro 1 anno
dall'entrata in vigore del DM

2° step di adeguamento
entro 3 anni dal 1° step

3° step di adeguamento
entro 6 anni dal 1° step

4° step di adeguamento
entro 9 anni dal 1° step

**ADEGUAMENTO
per punti**

entro 1° anno
dall'entrata in vigore del d

- 1) *presentazione progetto adeguamento complessivo (cat.B e C);*
- 2) *individuazione di un responsabile tecnico della sicurezza per predisposizione e attuazione del SGS;*
- 3) *presentazione SCIA con asseverazione relativa a:*
 - adeguamento depositi infiammabili
 - installazione estintori
 - installazione segnaletica sicurezza antincendio
 - modalità di utilizzo bombole gas medicali
 - predisposizione e adozione SGS (gestione ordinaria e in emergenza)
 - ecc..

**ADEGUAMENTO
per punti**

entro 3 anni
dal 1° step

Presentazione SCIA con asseverazione relativa a:

- adeguamento di
 - ⊕ *CT, GE, autorimesse, ...*
 - ⊕ *spazi per convegni, uffici, aule, mense, ...*
 - ⊕ *RM, TAC,, ...*
- adeguamento requisiti separazione, comunicazione
- adeguamento depositi materiale combustibile, lab....
- adeguamento impianto distribuzione gas combustibili/medicali
- realizzazione impianto rivelazione, segnalazione, allarme incendio
- adeguamento reazione al fuoco tendaggi, mobili imbottiti, sedie
 - **SGS** (gestione ordinaria e in emergenza) ecc....

**ADEGUAMENTO
per punti**

entro 6° anni
dal I° step

Presentazione SCIA con asseverazione relativa a:

- vani scala almeno di tipo protetto
- doppia uscita per locali ai piani interrati
- adeguamento ascensori
- adeguamento impianti elettrici e condizionamento
- rete di idranti e impianti automatici antincendio
- realizzazione centro gestione emergenze
- **SGS** (gestione ordinaria e in emergenza) ecc....

**ADEGUAMENTO
per punti**

entro 9° anni
dal I° step

Presentazione SCIA con asseverazione relativa al completo adeguamento della struttura con:

- adeguamento resistenza al fuoco strutture
- realizzazione compartimentazioni
- adeguamento vie di uscita
- realizzazione monta lettighe antincendio
- installazione materiali classificati ai fini della reazione al fuoco
- ecc..

MODALITÀ DI ADEGUAMENTO – PER LOTTI –

1° step di
adeguamento
entro 1° anno dal DM

Entro 3 anni dal 1° step

Entro 6 anni dal 1° step

Entro 9 anni dal 1° step

per proseguire l'attività ai fini antincendio
è necessario presentare la documentazione entro i termini stabiliti



Struttura del “Codice”

Il documento si compone di quattro sezioni

- **Sez. G Generalità**

Principi generali per tutte le attività: termini e definizioni, modalità di applicazione della norma, strumenti per la valutazione del rischio delle attività.

- **Sez. S Strategia antincendio**

Insieme delle **misure antincendio** di prevenzione protezione e gestionali, da applicare a tutte le attività per ridurre il rischio incendio

- **Sez. V Regole tecniche verticali**

misure antincendio complementari a quelle della sez. Strategia ,destinate a specifiche attività (scuole, ecc ...)

- **Sez. M Metodi**

Descrizione di metodologie di progettazione antincendio volte alla risoluzione di specifiche problematiche



Metodologia generale di progettazione

Progettare la sicurezza antincendio significa individuare le soluzioni tecniche finalizzate al raggiungimento degli **obiettivi primari** della prevenzione incendi, in relazione al rischio di incendio presente nell'attività.

Gli obiettivi primari della prevenzione incendi si intendono raggiunti se le attività sono progettate, realizzate e gestite in modo da:

- a. minimizzare le cause di incendio o di esplosione;
- b. garantire la stabilità delle strutture portanti per un periodo di tempo determinato;
- c. limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dell'attività;
- d. limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue;
- e. limitare gli effetti di un'esplosione;
- f. garantire la possibilità che gli occupanti lascino l'attività autonomamente o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- g. garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni sicurezza;
- h. tutelare gli edifici pregevoli per arte e storia;
- i. garantire la continuità d'esercizio per le opere strategiche;
- j. prevenire il danno ambientale e limitare la compromissione dell'ambiente in caso d'incendio.



Metodologia generale di progettazione

Valutazione del rischio di incendio per l'attività
in funzione **degli obiettivi primari**

Il progettista valuta il rischio di incendio per l'attività e le attribuisce tre tipologie di profili di rischio:

- **Rvita**, profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana;
- **Rbeni**, profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni economici;
- **Rambiente**, profilo di rischio relativo alla tutela dell'ambiente


Le soluzioni progettuali della sicurezza antincendio del “Codice” allineano le norme italiane ai principi di prevenzione incendi **internazionalmente riconosciuti.**



Metodologia generale di progettazione

Strategia antincendio per la mitigazione del rischio

- Il progettista mitiga il rischio di incendio applicando un'adeguata **strategia antincendio** composta dalle **misure antincendio**
- Le *misure antincendio* sono di *prevenzione, di protezione e gestionali*
- Per ciascuna misura antincendio sono previsti diversi **livelli di prestazione**, graduati in funzione della complessità crescente delle prestazioni previste ed identificati da numero romano (es. I, II, III, ...)



Metodologia di progettazione

Obiettivi di sicurezza antincendio


Sicurezza della vita umana, incolumità delle persone, tutela dei beni ed ambiente.



Valutazione del rischio di incendio

- a. minimizzare le cause di incendio o di esplosione;
- b. garantire la stabilità delle strutture portanti per un periodo di tempo determinato;
- c. limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dell'attività;
- d. limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue;
- e. limitare gli effetti di un'esplosione;
- f. garantire la possibilità che gli occupanti lascino l'attività autonomamente o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
- g. garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza;
- h. tutelare gli edifici pregevoli per arte e storia;
- i. garantire la continuità d'esercizio per le opere strategiche;
- j. prevenire il danno ambientale e limitare la compromissione dell'ambiente in caso d'incendio.

Strategia antincendio



Per ciascun livello di prestazione si hanno le:

Soluzioni conformi: soluzioni progettuali prescrittive, di immediata applicazione, che non richiedono valutazioni tecniche
es. "La distanza deve essere pari a 5m."

Soluzioni alternative: soluzioni progettuali prestazionali, alternative alle soluzioni conformi, richiedono valutazioni tecniche secondo metodi ammessi (G2.6)
es. "La distanza deve essere calcolata imponendo irraggiamento massimo dal focolare verso l'obiettivo pari a 12,6 kW/mq"

VALUTAZIONE RISCHIO VITA

5. Il valore di R_{vita} è determinato come combinazione di δ_{occ} e δ_{α} , come da tabella G.3-4.

Caratteristiche prevalenti degli occupanti δ_{occ}		Velocità caratteristica prevalente dell'incendio δ_{α}			
		1 lenta	2 media	3 rapida	4 ultra-rapida
A	Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l'edificio	A1	A2	A3	A4
B	Gli occupanti sono in stato di veglia e non hanno familiarità con l'edificio	B1	B2	B3	Non ammesso [1]
C	Gli occupanti possono essere addormentati	C1	C2	C3	Non ammesso [1]
Ci	• in attività individuale di lunga durata	Ci1	Ci2	Ci3	Non ammesso [1]
Cii	• in attività gestita di lunga durata	Cii1	Cii2	Cii3	Non ammesso [1]
Ciii	• in attività gestita di breve durata	Ciii1	Ciii2	Ciii3	Non ammesso [1]
D	Gli occupanti ricevono cure mediche	D1	D2	Non ammesso [1]	Non ammesso
E	Occupanti in transito	E1	E2	E3	Non ammesso [1]

[1] Per raggiungere un valore ammesso, δ_{α} può essere ridotto di un livello come specificato nel comma 4.
 [2] Quando nel testo si usa uno dei valori C1, C2, C3 la relativa indicazione è valida rispettivamente per Ci1, Ci2, Ci3 o Cii1, Cii2, Cii3 o Ciii1, Ciii2, Ciii3

Tabella G.3-4: Determinazione di R_{vita}

Tipologie di destinazione d'uso	R _{vita}	Tipologie di destinazione d'uso	R _{vita}
Palestra scolastica	A1	Ufficio aperto al pubblico, centro sportivo, sala conferenze aperta al pubblico, discoteca, museo, teatro, cinema, locale di trattenimento	B2
Ufficio senza accesso pubblico, sala mensa, aula scolastica, sala riunioni aziendale, archivio, deposito librario	A2	Area lettura di biblioteca, attività commerciale al dettaglio, attività espositiva, autorimessa pubblica, autosalone	B2-B3
Attività commerciale all'ingrosso, autorimessa privata	A2-A3	Civile abitazione	Ci2
Cucina, laboratorio scolastico, gruppi elettrogeni, centrali termiche, sala server	A3	Dormitorio, residence, studentato	Cii2
Attività produttive, attività artigianali, impianti di processo, laboratorio di ricerca, magazzino, officina meccanica	A1-A4	Rifugio alpino	Ciii1-Ciii2
Depositi sostanze o miscele pericolose	A4	Camera d'albergo	Ciii2
Galleria d'arte, sala d'attesa, bar, ristorante, studio medico, ambulatorio medico	B1-B2	Degenza ospedaliera, terapia intensiva, sala operatoria	D2
		Stazione ferroviaria, aeroporto, stazione metropolitana	E2

Tabella G.3-5: Profilo di rischio R_{vita} per alcune tipologie di destinazione d'uso

RISCHIO BENI

		Opera da costruzione vincolata	
		No	Sì
Opera da costruzione strategica	No	$R_{beni} = 1$	$R_{beni} = 2$
	Sì	$R_{beni} = 3$	$R_{beni} = 4$

Tabella G.3-6: Determinazione di R_{beni}

Metodologia generale di progettazione

Trasformazione dei livelli di prestazione in soluzioni progettuali

1. Per ogni **livello di prestazione** sono previste diverse **soluzioni progettuali** che garantiscono il raggiungimento del livello di prestazione richiesto.

2. Le soluzioni progettuali sono di tre tipologie:

a) **soluzioni conformi** b) **soluzioni alternative** c) **soluzioni in deroga**



solo per le attività con valutazione del progetto



secondo il procedimento di deroga di cui al DPR 151/11

Metodologia di progettazione

Livelli di prestazione per la misura antincendio

Livelli di prestazione (performance requirement)

specificazione oggettiva della prestazione
richiesta all'attività per realizzare la misura antincendio

Ad **esempio**, reazione al fuoco

Livello di prestazione	Descrizione
I	Nessun requisito
II	I materiali contribuiscono in modo non trascurabile all'incendio
III	I materiali contribuiscono moderatamente all'incendio
IV	I materiali contribuiscono limitatamente all'incendio

Per *contributo all'incendio* si intende l'energia rilasciata dai materiali che influenza la crescita e lo sviluppo dell'incendio in condizioni pre e post incendio generalizzato (flashover) secondo EN 13501-1.

Tabella S.1-1: Livelli di prestazione per la reazione al fuoco

Resistenza la fuoco livello di prestazione

Livello di prestazione	Descrizione
I	Assenza di conseguenze esterne per collasso strutturale
II	Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all'evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all'esterno della costruzione.
III	Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la durata dell'incendio.
IV	Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, un limitato danneggiamento della costruzione.
V	Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell'incendio, il mantenimento della totale funzionalità della costruzione stessa.

Tabella S.2-1: Livelli di prestazione per la resistenza al fuoco

Livello di prestazione 3 soluzione conforme

Carico di incendio specifico di progetto	Classe minima di resistenza al fuoco
$q_{f,d} \leq 200 \text{ MJ/m}^2$	Nessun requisito
$q_{f,d} \leq 300 \text{ MJ/m}^2$	15
$q_{f,d} \leq 450 \text{ MJ/m}^2$	30
$q_{f,d} \leq 600 \text{ MJ/m}^2$	45
$q_{f,d} \leq 900 \text{ MJ/m}^2$	60
$q_{f,d} \leq 1200 \text{ MJ/m}^2$	90
$q_{f,d} \leq 1800 \text{ MJ/m}^2$	120
$q_{f,d} \leq 2400 \text{ MJ/m}^2$	180
$q_{f,d} > 2400 \text{ MJ/m}^2$	240

Tabella S.2-3: Classe minima di resistenza al fuoco

Metodologia di progettazione

Criteri per l'attribuzione dei livelli di prestazione

Analisi del **rischio** → Attribuzione **livelli** di prestazione

Per ogni **misura antincendio** sono specificati i **criteri** di attribuzione dei livelli di prestazione

Ad **esempio**, reazione al fuoco
per materiali installati nelle **vie d'esodo**:

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Vie d'esodo [1] non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.
II	Vie d'esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio R_{vita} in B1.
III	Vie d'esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio R_{vita} in B2, B3, Cii1, Cii2, Cii3, Ciii1, Ciii2, Ciii3, E1, E2, E3.
IV	Vie d'esodo [1] dei compartimenti con profilo di rischio R_{vita} in D1, D2.

[1] Limitatamente a vie d'esodo verticali, passaggi di comunicazione delle vie d'esodo orizzontali (es. corridoi, atri, spazi calmi, filtri, ...)

Tabella 5-2: Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione alle vie d'esodo dell'attività

Metodologia di progettazione

Scegliere le soluzioni progettuali

Livello di prestazione → Scelta **soluzioni** progettuali

Per ogni **livello di prestazione** sono specificate **soluzioni conformi e soluzioni alternative**

Ad **esempio**, reazione al fuoco
per materiali installati nelle **vie d'esodo**:

Soluzione conforme per il livello di prestazione III

Devono essere impiegati i materiali del gruppo GM2 (es: classe 1 IM, B-s2,d0 ...)

Soluzione alternativa per il livello di prestazione III

Sono ammesse soluzioni alternative.

Deve essere dimostrato il raggiungimento del livello di prestazione con uno dei metodi ammessi al paragrafo ...

Le soluzioni alternative possono essere ricercate dimostrando ad esempio la ridotta produzione di fumi e calore, la precoce rivelazione dell'incendio ed il suo rapido controllo tramite impianti di protezione attiva.

oppure **Soluzione in deroga**

Metodi di progettazione

Impiegabili per:

- verifica delle **soluzioni alternative**
- verifica **del livello di prestazione attribuito** alle misure antincendio per dimostrare il raggiungimento dell'obiettivo di sicurezza antincendio

ORDINARI

Metodi

Applicazione di **norme** o documenti tecnici

Descrizione e limiti di applicazione

Il progettista applica norme o documenti tecnici emanati da **organismi internazionalmente riconosciuti** nel settore della sicurezza antincendio. Tale applicazione deve essere attuata nella sua completezza, ricorrendo a soluzioni, configurazioni o componenti richiamati nelle norme o nei documenti tecnici impiegati, evidenziandone specificatamente l'idoneità per ciascuna configurazione considerata.

Ingegneria della sicurezza antincendio

Il progettista applica i metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio secondo procedure, ipotesi e limiti indicati nel presente documento.

oppure **AVANZATI**

Impiegabili per la verifica delle **soluzioni in deroga**

Metodi

Ingegneria della sicurezza antincendio

Descrizione e limiti di applicazione

Il progettista applica i metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio impiegando ipotesi e limiti previsti dalla regola dell'arte nazionale ed internazionale, secondo le procedure di cui alla normativa vigente.

Prove **sperimentali**

Il progettista esegue prove sperimentali in scala reale o in scala adeguatamente rappresentativa...

Le prove sperimentali sono condotte secondo protocolli condivisi con la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Le prove sono svolte alla presenza di rappresentanza qualificata del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco su richiesta del responsabile dell'attività.

Le prove devono essere opportunamente documentate...

Analisi e progettazione secondo **giudizio esperto**

L'analisi secondo giudizio esperto è fondata sui principi generali di prevenzione incendi e sul bagaglio di conoscenze di soggetti esperti del settore della sicurezza antincendio.

 È il metodo tradizionale



Progettazione attività non normate

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

- Individuazione dei pericoli di incendio attraverso l'indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli stessi presenti nell'attività.
- Descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti.
- Identificazione e descrizione del rischio di incendio caratteristico della specifica attività tramite attribuzione dei *profili di rischio* R_{vita} , R_{beni} ed $R_{ambiente}$

Adozione di tutte le *misure antincendio* che compongono la *strategia antincendio per contrastare il rischio di incendio*

Selezione delle soluzioni progettuali più adatte alla natura ed alla tipologia d'attività

Attività non normata: attività sprovvista di regola tecnica verticale di prevenzione incendi.




Progettazione attività normate

Attività normata: attività provvista di regola tecnica verticale di prevenzione incendi.

Per le **attività normate**, la valutazione del rischio di incendio generale è implicitamente effettuata dal normatore, attraverso la definizione dei **profili di rischio e dei livelli di prestazione**.

I **livelli di prestazione** da garantire per ciascuna misura antincendio sono determinati nelle **regole tecniche verticali (RTV)** per ciascuna tipologia di attività in funzione di parametri oggettivi (es. numero degli occupanti, quota dei piani, quantità di sostanze e miscele pericolose, ...).

Nelle RTV possono essere descritte eventuali soluzioni progettuali aggiuntive o sostitutive di quelle dettagliate nella sezione *Strategia antincendio*, oppure semplici prescrizioni aggiuntive, specifiche per la tipologia di attività.



Il progettista è comunque tenuto a svolgere valutazione del rischio limitatamente agli aspetti peculiari e specifici dell'attività oggetto di progettazione antincendio



IL DECRETO

Non vi sono adempimenti per le attività in possesso del certificato di prevenzione incendi

Responsabilità

Possibili Responsabilità per TITOLARE

- 1) *Omissione richiesta o rinnovo CPI (art.20 Co1 D.Lgs 139/06) – E' punito penalmente con arresto sino ad un anno o con ammenda da 258,0 € fino a 2.582,0 €;*
- 2) *Difformità riscontrate per ambienti di lavoro ai sensi D.Lgs 81/08;*
- 3) *DPR 445/2000 “Disposizioni in materia di documentazione amministrativa” – art.75 e 76*

Articolo 75

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo76(L)

Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Responsabilità

Possibili Responsabilità per TECNICO che

- 1) **Assevera**, con apposita modulistica, la conformità dell'opera alle pertinenti regole tecniche di prevenzione incendi nonché al progetto approvato dal Comando Provinciale VVF;
- 2) **Certifica**, con apposita modulistica, la sussistenza dei requisiti antincendio di prodotti, strutture, ecc

- 1) **Art.359 c.p.**- i professionisti con i loro atti esercitano un servizio di pubblica necessità-
- 2) **Art.481 c.p.** - falsità ideologica in certificati redatti da persone esercenti un servizio di pubblica necessità -
- 3) **Art.19 Co6 legge 241/90** - vedi precedente -
- 4) **Art.20 Co2 D.Lgs 139/2006** - Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero é punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime



Grazie per l'attenzione

CESARE GASPARI